



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro III

S 7596/14

n.25644/2012 R.Gen. Dispositivo n.

Il giudice designato, dr.ssa Irene Ambrosi nella causa

T R A

MINGRINO Vincenzo elettivamente domiciliato in Roma, via G. Mazzini 123, presso lo studio dell'avv. Luciano Giannini che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso

ricorrente

E

CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Simeto 12, presso lo studio dell'avv. Rosalba Chiaradia che la rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione limitatamente alla domanda cautelare di sequestro introdotta in corso di causa

resistente

all'udienza del 3 luglio 2014 ha pronunciato

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08

esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2014 parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. esponendo quanto segue: - di aver lavorato per la società convenuta con contratto a tempo determinato dal 7.10.2009 al 6.10.2010 svolgendo mansioni di guardia particolare giurata, con l'orario e i turni preassegnati dalla società datrice di lavoro presso i vari servizi svolti dal Centro; - che il rapporto si è protratto anche dopo la scadenza del termine sino al 6.10.2011; di non aver ricevuto l'inquadramento spettante rientrante nel livello 4 Super del CCNL di settore e di non aver ricevuto le indennità spettanti per tale parametro.

Tanto esposto, il ricorrente nel merito ha chiesto l'accertamento della nullità della clausola dell'apposizione del termine al contratto intercorso tra le parti e, per l'effetto, l'accertamento che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato con decorrenza dalla data del 7.10.2009 e per l'effetto, l'ordine di immediato ripristino nel posto di lavoro e nelle mansioni esercitate e la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità, in via subordinata chiedeva la corresponsione delle maggiorazioni retributive a norma dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 368/2001, l'accertamento dell'inefficacia del recesso, l'immediato ripristino del rapporto e la condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande sino al ripristino, nonché l'accertamento del proprio inquadramento nel superiore livello, con condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive calcolate in euro 18.036,97 e rimborso della somma di euro 92,11, oltre accessori, con vittoria di spese da distrarsi.

Successivamente, in data 27.11.2011 il ricorrente ha depositato ricorso per sequestro conservativo in corso di causa in considerazione della circostanza appresa nelle more del giudizio che la società convenuta in data 18.07.2012 ha ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza armata alla società CLSTV s.r.l. formulando il legittimo e fondato timore di perdere la garanzia del credito e ha chiesto un provvedimento cautelare inaudita altera parte di sequestro conservativo per la somma complessiva di euro 100.000,00, con vittoria di spese.

2. Con memoria depositata in data 19.12.2012 soltanto ai fini della fase cautelare si costituiva la società Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti idonei a giustificare il provvedimento di cautela richiesto.

3. Respinta la domanda cautelare con ordinanza in data 21.12.2013 in difetto del presupposto del *periculum in mora*, istruita la causa mediante l'interrogatorio libero del ricorrente, sulla base della documentazione versata in atti e mediante l'escussione di due testimoni, all'udienza odierna la causa veniva discussa, previa concessione di termine per note autorizzate e decisa come sentenza contestuale di cui veniva data lettura all'esito della camera di consiglio.

4. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.

In merito alla contestata illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti, va osservato che risulta *per tabulas* come il ricorrente sia stato assunto con un contratto a tempo determinato nel periodo dal 7.10.2009 al 6.10.2010, con qualifica di guardia particolare giurata inquadrato nel 6 livello professionale del CCNL dipendenti da Istituti di vigilanza (cfr. contratto, proroga, buste paga, ordini di servizio dal 7.10.2009 al 19.10.2011 alleg. sub doc. n. 1, 3, 5 e 6 al ricorso).

Sul punto va richiamato il contesto normativo di riferimento.

L'art. 1 del d.lgs. 368/2001 prevede un'area di deroga al principio per cui il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, deroga che deve essere collegata a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino la scelta di assumere a termine.

Nel caso in esame, nel contratto sottoscritto tra le parti a giustificazione del termine viene indicata la seguente casuale: *"per ragioni di carattere organizzativo commesse alla intensificazione dell'attività lavorativa verificatesi nelle nostre utenze ubicate nel territorio della Provincia di Roma"* e nella successiva proroga si giustifica il protrarsi del rapporto *"per ragioni di carattere organizzativo che hanno giustificato il primo contratto"* (cfr. contratto e proroga sub doc. nn. 1 e 3 alleg. al ricorso).

La giurisprudenza sia di merito sia di legittimità ha osservato che, qualora il contratto non precisi nel concreto e con riferimento specifico alla struttura alla quale il lavoratore sarebbe stato addetto in che modo la causale addotta avrebbe inciso nella struttura a cui il ricorrente era destinato, essa nella assoluta genericità delle espressioni utilizzate non consente di individuare nel concreto il nesso causale tra l'assunzione del ricorrente e le concrete esigenze della società. Sicché è interdetto al lavoratore di verificare la effettività delle ragioni giustificatrici ed anche al giudice di effettuare il controllo giudiziale circa la sussistenza delle effettive esigenze della società resistente (v. di recente: Corte di Appello Roma 24.11.2009 in merito alla causale *"picchi di più intensa attività"*).

Alla luce di tale giurisprudenza, affinché il giudice possa operare il sindacato sulla legittimità o meno della clausola appositiva del termine la ragione organizzativa deve risultare dal contratto e serve a precostituire al lavoratore un'effettiva tutela da possibili abusi.

Nel caso in esame, la clausola in parola, appare assolutamente generica e indeterminata; difatti, le ragioni organizzative non vengono specificatamente indicate utilizzando una proposizione meramente tautologica.

Del resto, da quanto confermato dai testi escussi è risultato che la società resistente abbia continuato ad assumere personale a tempo determinato anche dopo la cessazione del rapporto *de quo*; difatti, il teste addotto da parte ricorrente, Nilo Marcello Misuraca, guardia giurata per parte resistente dal 1.08.2008 sino all'ottobre 2011 ha confermato la circostanza per cui la società resistente continuò ad assumere personale a tempo determinato dopo la cessazione del proprio rapporto e ha aggiunto *"Me la riferirono i colleghi che erano rimasti a lavorare in azienda e che poi"*

finirono successivamente licenziati. Tra questi c'era anche il Comandante Vincenzo Del Vicario che mi raccontò che avevano ottenuto il servizio di vigilanza COTRAL e fecero svariate assunzioni di personale a tempo determinato". L'altro testimone addotto, Vincenzo del Vicario, Comandante delle guardie giurate per la società convenuta nel periodo 1.11.2009 - gennaio 2012 ha riferito: "Confermo quanto mi si legge (rispondendo sul cap. 8 ricorso) Avemmo nell'ottobre 2011 l'appalto COTRAL (vigilanza di 22 siti di pulmann) e quindi venne chiamato molto personale a tempo determinato".

Pertanto, la clausola apposta al contratto e confermata dalla successiva proroga, non può essere considerata conforme ai canoni stabiliti dal dettato legislativo e va dichiarata nulla.

In conclusione deve pertanto ritenersi che l'assunzione a tempo determinato del ricorrente sia priva di strumento derogatorio e come tale illegittima.

In ragione della nullità in concreto dell'apposizione del termine al contratto in oggetto e ritenendosi, in accordo con la giurisprudenza di merito che anche in applicazione del più recente d.lgs. 368/2001 le conseguenze della violazione di legge siano identiche a quelle previste dalla legge n. 230/1962, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato fin dalla stipulazione (o, più esattamente, dall'iniziale decorrenza; nel caso in esame con decorrenza 7.10.2009).

Il rapporto di lavoro deve perciò essere considerato tuttora in vigore a decorrere dall'7.10.2009, con conseguente diritto della parte ricorrente alla riammissione in servizio.

4.2 Per quanto attiene ai diritti di natura economica discendenti dal riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra le parti, va applicato *ratione temporis* l'art.32 commi 5, 6 e 7 L.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) che consente la forfetizzazione del risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine.

Tale disposizione è stata ritenuta conforme a Costituzione (Corte Cost. sent. n.303 del 9.11.2011) in quanto assicura al lavoratore assunto illegittimamente, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E' stato dalla Consulta altresì precisato che l'indennità di cui ai commi 5 e 6 non è ipotizzabile come aggiuntiva al risarcimento dovuto secondo le regole di diritto comune e quindi si pone come alternativa; che il danno forfetizzato copre soltanto il periodo c.d. intermedio cioè che corre tra la scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto; che il nuovo

regime non ammette la detrazione dell'*aliunde perceptum* e che l'indennità omnicomprensiva, attesa la chiara valenza sanzionatoria, è dovuta in ogni caso, anche al limite in assenza di danno per aver il lavoratore reperito un'altra occupazione; che l'indennità è quindi dovuta a prescindere dall'offerta della prestazione; che la garanzia economica in questione non è né rigida né uniforme poiché attraverso il ricorso ai criteri indicati dall'art.8 della L.604/1966, è consentito calibrare l'importo indennitario da liquidare in relazione alla peculiarità delle singole vicende come la durata del contratto a tempo determinato, la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore; lo sfruttamento di occasioni di lavoro, le dimensioni dell'impresa.

Ai fini della quantificazione del dovuto e con particolare riferimento alla durata del rapporto e alla gravità della violazione, osserva il giudice che il ricorrente ha lavorato in ragione del contratto a termine in esame per un periodo complessivo di circa due anni. E' stato inoltre accertato che la società convenuta nel sottoscrivere con il lavoratore il contratto in esame ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 368/2001 non ha dato conto delle ragioni oggettive giustificative dell'apposizione del termine.

In merito alla tempestività della reazione del lavoratore, occorre rilevare che a fronte della prestazione venuta definitivamente meno in data 6.10.2011 il ricorrente ha avanzato istanza di riammissione in servizio a distanza di circa un mese, tramite lettera spedita e ricevuta dalla società in data 2-4.11.2011 e che ha atteso a depositare il ricorso per ulteriori otto mesi, tempistica che evidenzia la congrua reazione (soprattutto con riferimento al primo termine) al fine della tutela dei propri interessi.

In riferimento alla ricerca attiva di occasioni di lavoro, il ricorrente, sentito in interrogatorio libero, nulla ha dedotto in merito.

In merito alle dimensioni dell'impresa, dalla visura camerale versata in atti risulta che la società resistente è attiva con 30 dipendenti di media nell'anno 2011 (cfr. visura sub doc. n. 19 alleg. al ricorso).

Dati che, valutati nel complesso, comportano una quantificazione del dovuto nella misura di 10 mensilità della retribuzione risultante dalle tabelle retributive pari a euro 1.139,29 (1.139,29 x 10=) pari a complessivi euro 11.392,90, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei ratei al soddisfo.

5. Va inoltre accolto il capo di domanda volto a far accertare come dovuta la somma pretesa a titolo di differenze retributive, con particolare riferimento a quella dovuta in ragione del diritto al superiore inquadramento invocato e al rimborso spese per il rinnovo dei titoli di Polizia.

Dall'istruttoria compiuta è stato accertato che il ricorrente svolgeva continuamente mansioni superiori rispetto a quelle dell'effettivo inquadramento, quantomeno dal giugno 2010.

In particolare, il teste Nilo Marcello Misuraca ha riferito di ricordare che *"che in un primo momento il ricorrente fece servizi di piantonamento, ma essendo piuttosto in gamba lo feci venire a lavorare in centrale ...la centrale si trovava in via Muraccio dell'archetto 32 in Roma (...) era inquadrato come guardia normale (...) ma per chi sta in centrale ci vuole almeno un livello IV Super; non ricordo che livello avesse esattamente"*. Lo stesso teste Misuraca ha confermato inoltre il contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente presso la Centrale Operativa (così rispondendo sui cap. 4 e 5 articolati in ricorso).

L'altro testimone addotto, Vincenzo del Vicario, ha dichiarato: *"confermo sia il servizio di piantonamento nei primi periodi e poi lo vidi in centrale come operatore unico perché si era offerto di fare il turno notturno. Era molto diligente e disponibile anche per l'orario straordinario"*. Lo stesso teste ha pure confermato integralmente *"il contenuto delle mansioni che mi si leggono (rispondendo sui cap. 4 e 5 articolati in ricorso) come quelle espletate in concreto dal ricorrente. Aveva da me disposizione di contattarmi in caso di anomalie o infrazioni"* e ha confermato che come Centrale operativa *"eravamo in collegamento con i Carabinieri di Poggio Mirteto ad esempio per interventi di supporto"*.

Del resto, la circostanza emerge anche dagli ordini di servizio versati in atti da cui risulta che dal 3 giugno 2010 il ricorrente fu spostato in Centrale Operativa (cfr. ordini di servizio sub doc. n. 6 alleg. al ricorso).

Infine, spetta al ricorrente la somma pretesa per il rinnovo biennale dei titoli di Polizia richiesto e ottenuto in data 9.10.2011 ad un costo di euro 92,11; difatti il CCNL di settore stabilisce all'art. 120 il rimborso a cura di parte datoriale delle spese finalizzate al rinnovo biennale dei titoli.

Pertanto, le differenze retributive, così come precisate negli scritti difensivi di parte ricorrente e confermate dal confronto tra le buste paga in atti e le tabelle retributive allegate, sono pari a complessivi euro 8.327,07, di cui euro 2.516,17 a titolo di omesso pagamento della retribuzione giornaliera per il superiore livello riconosciuto, euro 118,81 per tredicesima, euro 99,01 per tredicesima ratei, euro 118,81 per quattordicesima, euro 221,80 per quattordicesima ratei, euro 18,51 per festività, euro 209,64 per ore di ferie non godute, euro 828,19 per straordinario festivo al 30%, euro 9,49 per straordinario festivo, euro 175,20 lav. sup. art. 53 e euro 4.011,44 per TFR,

oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei ratei al soddisfo.

Spetta, infine, al ricorrente la somma di euro 92,11 quale costo del rinnovo dei titoli di polizza, né in proposito parte resistente ha addotto elementi diversi idonei a fondare un diverso convincimento.

Questo giudice, viceversa, non ritiene di attribuire al ricorrente le somme richieste a titolo di "ore straordinarie 50% non retribuite" atteso che tale domanda è restata sfornita di prova (l'onere probatorio sul punto è ritenuto particolarmente stringente, cfr. Cass. n.1389/2003 quale espressione di un orientamento costante ed altre numerose in termini, di recente, Cass. n. 3714/2009) non essendo risultate sufficienti le allegazioni fornite e le dichiarazioni rese sul punto dai testi sentiti.

Da ciò discende la condanna della società resistente al pagamento delle somme sopra specificate a favore del ricorrente.

6. In ragione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte convenuta in favore di parte ricorrente, così come liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 7.10.2009 e per l'effetto, accerta che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7.10.2009 e ordina alla società resistente di ripristinare il rapporto riammettendo in servizio il ricorrente con l'inquadramento al 4 Super livello professionale del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza;

condanna, la società resistente a corrispondere in favore del ricorrente a titolo risarcitorio la somma di euro 11.392,90, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;

condanna la società resistente a corrispondere in favore del ricorrente la somma di euro 8.419,18 per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;

condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €3200,00, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione.

Roma li 3 luglio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li. 3-7-14

IL GIUDICE
Dr.ssa IRENE AMBROSI